

## ACCERTAMENTO

---

### ***Domanda di rimborso e sgravio dei dazi anche per il rappresentante***

di Angelo Ginex

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con **nota n. 84923 del 7 agosto 2017**, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di **domanda e concessione di rimborso e di sgravio dei dazi doganali**, al fine di uniformare le procedure in materia.

Preliminarmente, è opportuno rammentare la differenza concettuale tra la nozione di rimborso e quella di sgravio. In virtù delle definizioni contenute nell'**articolo 5 del Codice Doganale dell'Unione** ([Regolamento UE n. 952/2013](#)):

- il rimborso rappresenta la **restituzione dell'importo di un dazio** all'importazione o all'esportazione che sia stato **pagato**;
- lo sgravio costituisce l'**esonero dall'obbligo di pagare un importo a titolo di dazio** all'importazione o all'esportazione **non ancora pagato**.

Ai sensi dell'**articolo 116, paragrafo 1, del Codice Doganale dell'Unione**, è possibile procedere al **rimborso** o allo **sgravio** degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione quando sussiste uno dei seguenti **motivi**:

1. **importo del dazio applicato in eccesso**, ovvero non legalmente dovuto;
2. **merci difettose o non conformi alla clausole del contratto**;
3. **errore delle Autorità competenti**;
4. **equità**;
5. **invalidamento della dichiarazione in dogana** *ex* **articolo 174 del Codice Doganale dell'Unione**.

Ciò posto, si rileva che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la nota in esame, ha rammentato innanzitutto che, ai sensi dell'[articolo 172 Regolamento di esecuzione UE n. 2015/2447](#) della Commissione del 24/11/2015, **la domanda di rimborso o di sgravio può essere presentata**:

- **dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare l'importo dei dazi**;
- **oppure, da qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi**.

Sul punto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era intervenuta con la **circolare 8/D/2016**, escludendo, in base alla disposizione sopra citata, la possibilità di presentare la domanda di

rimborso o di sgravio per il rappresentante dei soggetti suindicati.

Tuttavia, con **nota n. 84923 del 7 agosto 2017**, emanata a fronte delle richieste pervenute dalle strutture periferiche, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto **superata la citata interpretazione, riconoscendo anche al rappresentante della persona che ha pagato o che è tenuta a pagare l'importo dei dazi la possibilità di presentare la domanda di rimborso o di sgravio.**

Ha trovato conferma, pertanto, quanto era già stato indicato nel **comunicato 11 luglio 2016** dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a fronte di uno specifico chiarimento che era pervenuto da parte della Commissione.

Infine, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella nota in esame, ha impartito agli uffici periferici **opportune istruzioni**, da seguire quando la domanda di rimborso o di sgravio è presentata dal rappresentante, **per scongiurare il rischio che le somme rimborsate o sgravate non vadano a beneficio dell'effettivo titolare.**

In particolare, è previsto che **nei casi in cui la domanda di rimborso o di sgravio dei dazi venga presentata dal rappresentante per conto od in nome e per conto del titolare del credito**, gli Uffici delle dogane competenti, al fine di accertare la validità del titolo abilitante alla rappresentanza in dogana (mandato/procura) nello specifico contesto, nonché scongiurare il rischio che delle somme rimborsate o sgravate non ne benefici l'effettivo creditore (soggetto rappresentato), dovranno:

- **sempre avere la certezza dell'esistenza e dell'attualità del potere di rappresentanza specifico** per la richiesta di rimborso o di sgravio presentata;
- **notificare la decisione inerente il rimborso o lo sgravio dei dazi, oltre che al richiedente/rappresentante, anche al titolare del credito (soggetto rappresentato).**



Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:  
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >